



Politiche sociali ed Enti del Terzo settore

Senatore Antonio De Poli

ADP






Premessa



Il 25 giugno 2024 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce nuove disposizioni in materia di politiche sociali ed enti del Terzo settore.

La legge, finalizzata a introdurre norme di migliore regolazione e semplificazione, dovrà ora essere promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Assunzioni di Assistenti sociali



Al fine di potenziare il sistema dei Servizi sociali comunali, la legge estende alle forme associative dei Comuni – comprese le comunità montane, isolate o di arcipelago – la possibilità, attualmente prevista per i singoli Comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.



Tavolo nazionale per l'integrazione e inclusione di alcune categorie di minori e neomaggiorenni

Nell'ambito della **Rete della protezione e dell'inclusione sociale**, è istituito il Tavolo nazionale di lavoro sui **minori fuori famiglia**, sui **minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali** e sui **neomaggiorenni in prosieguo amministrativo**.

Il Tavolo nazionale di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (*SINBA*).

Il Tavolo presenterà annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte.



La Rete della protezione e dell'inclusione sociale



La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, istituita nel 2017 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle diverse prestazioni in ambito sociale anche attraverso la definizione di linee guida per gli interventi.

L'obiettivo è dunque quello di realizzare gli interventi sociali in forma unitaria ed integrata, mediante il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, oltre che della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, oltre che della valutazione dell'impatto di genere.



Giornata nazionale dell'ascolto dei minori



La Repubblica riconosce il **9 aprile** di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

Ai fini della celebrazione della Giornata, le istituzioni pubbliche potranno promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale.



Attività diverse e sponsorizzazioni



In via generale, per gli enti del Terzo settore lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.

Per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che siano anche enti del Terzo settore, la legge prevede ora che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi debbano essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.



Acquisto della personalità giuridica



Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), è efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

Con riguardo alle fondazioni rientranti in tale ambito, è previsto che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.



Semplificazioni per gli enti di piccole dimensioni



Viene aumentato da 220.000 a 300.000 euro il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza.

Inoltre in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata.

Per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, si introduce la possibilità di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.




Svolgimento delle assemblee online



È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo o nello statuto, dell'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.



Organo di controllo e revisione legale dei conti



Sono modificate le ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e le ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore. Sono aumentati i requisiti sotto i quali non vi obbligo dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti:

- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passa da 220.000 a 300.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio passa da 5 a 7 unità.




Organo di controllo e revisione legale dei conti



Sono aumentati i requisiti per obbligo del revisore legale dei conti:

- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio passa da 12 a 20 unità.

Rapporti di lavoro nelle associazioni di promozione sociale



In merito ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale, è elevato dal 5% al 20% il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati.





Reti associative nazionali



Se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati delle stesse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Registro unico nazionale del Terzo settore (*RUNTS*)



Le modifiche riguardano domanda di iscrizione al RUNTS e i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro. In particolare:

- è prevista la possibilità per i legali rappresentanti di incaricare dei delegati a operare sul RUNTS;
- in merito al deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, è previsto che esso debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, tale deposito avvenga presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall'approvazione degli indicati documenti contabili;
- in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini previsti, l'Ufficio del Registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Norme transitorie e Onlus



Sono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di Onlus a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.

L'estensione, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al RUNTS, riguarda fattispecie in cui la perdita della qualifica di Onlus deriva dalla futura decorrenza dell'abrogazione della medesima disciplina sulle Onlus.

Tali fattispecie riguardano:

- i trust dotati della qualifica di Onlus;
- le Onlus che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice del Terzo settore - vale a dire di soggetti che non sono enti del Terzo settore, non possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore.





Imprese sociali



Viene fissata al 3% (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.



Fondazione Italia Sociale



È prevista l'estinzione della Fondazione Italia Sociale.

Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di Gestione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri.

Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto e, in subordine, devolgerà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.




Responsabilità solidale per successioni e donazioni



Viene modificato il d.lgs 346/1990 in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, sono esclusi dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni e del Codice del Terzo settore (il cui art. 82, comma 2 disciplina una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale).



Dispensa dagli oneri successori

Viene modificato l'art. 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all'eredità.

La possibilità di deroga viene posta, in particolare, con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamato all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed Enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.

Scuola di formazione politica

Senatore Antonio De Poli



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: antonio.depoli@senato.it

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.: +39 3917553872

E-mail: depoli.antonio@gmail.com



antoniodepoli

www.antoniodepoli.it